

Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	3634_2019
Data di Arrivo		Data di Partenza	25/09/2019
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Alla c.a.	Presidenti degli Ordini Territoriali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec	LORO PEC

Lettera	Codice Atto	Numero	Anno	Autore	Estensore
	AA5C	25	2019	SB	EP

Oggetto	<b>Deliberazione ANAC sulle Competenze professionali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali</b>
---------	---

In riferimento all'oggetto, lo scrivente Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, che, ai sensi degli artt. 22 e ssgg. della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 – come modificata dalla Legge 10 febbraio 1992, n. 152 - rappresenta su base nazionale gli interessi generali degli iscritti all'Albo della categoria, doverosamente informa i destinatari di quanto segue.

Il Consiglio dell'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione in data 26.06.2019 ha approvato la Delibera n. 575/2019 dell'Ufficio Precontenziosi e Pareri.

La vicenda trae spunto dall'ennesimo tentativo del Collegio Nazionale degli Agrotecnici di inserirsi, privi evidentemente dei presupposti normativi di riferimento, nell'affidamento dell'incarico per la formazione del Piano Strumentale Intercomunale dei Comuni del Casentino con Stazione Appaltane per l'appunto l'Unione dei Comuni Montani del Casentino.

Rimandando al dispositivo della Delibera ANAC 575/2019 (*cf.* Allegato 1) il cui contenuto è oramai cristallizzato essendo trascorso il tempo per l'eventuale ricorso, si vuole evidenziare quanto ivi riportato in riferimento alla legge interpretativa n. 116/2014. A tal proposito si stabilisce, senza ombra di dubbio alcuno che **una legge interpretativa non può ampliare il significato della disposizione interpretata, non potendo quindi ampliare le competenze del mero agrotecnico fino a ricomprendervi anche la progettazione vera e propria, territoriale e forestale.**

Inoltre a pag. 4 della Delibera ANAC 575/2019 si stabilisce che *"...la scelta della stazione appaltante di non equiparare,...i Dottori Agronomi e Forestali agli Iscritti all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati non appare affetta da illogicità...ma al contrario, pertinente e congrua rispetto all'oggetto dell'appalto e all'interesse pubblico"*:

**Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali**  
**Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia**

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel +39 06.8540174 - Fax +39 06.8555961 – www.conaf.it

La conclusione dell'ANAC sancisce nuovamente, se mai fosse stato necessario, che: "LA CLAUSOLA DEL DISCIPLINARE CHE NON EQUIPARA GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI AGLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI CONFORME ALLA NORMATIVA DI SETTORE".

Nel richiamare anche i contenuti della Circolare CONAF 5730/2018 (*cf.* Allegato 2), continuano a risultare infondate le rivendicazioni del Collegio degli Agrotecnici tese ad ottenere un effetto distorsivo della concorrenza e del mercato delle professioni.

Lo Scrivente Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali come aveva già informato i Destinatari della Comunicazione n. 36/5730/2018 continuerà a porre in essere ogni azione a beneficio del rispetto dell'Ordinamento Giuridico, senza consentire a nessun Ente o Collegio Professionale di poter violare gli interessi di cui questo Consiglio è ente esponenziale.

Ciò al fine di rendere un servizio di pubblica utilità a beneficio della collettività, contrariamente a chi opera, in spregio al buon senso, con una visione manichea di quello che dovrebbe essere il proprio ruolo istituzionale.



F.to Il Consigliere

Silvio Balloni, *Dottore Agronomo*  
*Coordinatore Dipartimento Politiche della Professione*

F.to Il Presidente

Sabrina Diamanti, *Dottore Forestale*

Allegati:

- 1) Delibera n. 575/26.06.2019 ANAC - Ufficio Precontenziosi e Pareri;
- 2) Comunicazione CONAF n. 36 prot. 5730/27.11.2018

Allegato n. 1)

Delibera n. 575/26.06.2019 ANAC - Ufficio Precontenziosi e Pareri



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Ufficio Precontenzioso e Pareri*

Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. Uscita del 12/07/2019

Numero: 0056806

Ufficio: SG - UPAG Ufficio Precontenzioso e Pareri

Spett.le Collegio Nazionale degli Agrotecnici e  
degli Agrotecnici Laureati

PEC: [agrotecnici@pec.gestisicchi.it](mailto:agrotecnici@pec.gestisicchi.it)

Spett.le Unione dei Comuni Montani del  
Casentino

PEC: [unione.comuni@pec.comuni.casentino.it](mailto:unione.comuni@pec.comuni.casentino.it)

Spett.le CONAF – Consiglio dell'Ordine  
Nazionale dei Dottori Agronomi e  
Forestali

PEC: [protocollo@conaf.it](mailto:protocollo@conaf.it)

**RIF. PREC 74/19/S**

OGGETTO: Istanza congiunta (per adesione successiva) di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati/Unione dei Comuni Montani del Casentino – Procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento dell'incarico per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni del Casentino – Importo a base di gara: euro 230.000,00 - S.A.: Unione dei Comuni Montani del Casentino

Si comunica che in data 26/6/2019 il Consiglio dell'Autorità ha approvato la delibera N. 575/19 che si allega in copia.

Ai sensi dell'art. 13 comma 2 del Regolamento del 9 gennaio 2019 per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si invitano le parti in indirizzo a voler far conoscere le proprie determinazioni conseguenti alla predetta pronuncia (proposizione di ricorso, provvedimenti assunti, acquiescenza), entro **35** giorni dal ricevimento della presente comunicazione, mediante compilazione del modulo (allegato).

Si evidenzia che, nel caso di omissione o non veridicità delle comunicazioni rese ai sensi del sopra citato articolo 13, si applica l'art. 213, comma 13 del d.lgs. 50/2016 con trasmissione dei relativi atti all'ufficio dell'Autorità competente per l'applicazione delle sanzioni.

Il Dirigente  
Adolfo CANDIA



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**DELIBERA N. 575**

**DEL 26 GIUGNO 2019**

**OGGETTO:** Istanza congiunta (per adesione successiva) di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati/Unione dei Comuni Montani del Casentino – Procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento dell'incarico per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni del Casentino – Importo a base di gara: euro 230.000,00 - S.A.: Unione dei Comuni Montani del Casentino  
**PREC 74/19/S**

### **Considerato in fatto**

Con istanza acquisita al prot. n. 29064 del 9 aprile 2019, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati ha chiesto all'Autorità di valutare la legittimità della clausola del disciplinare della gara in epigrafe, bandita dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino, che prevede che il gruppo di progettazione sia composto, tra gli altri, da un "esperto in agronomia" il quale deve essere "in possesso di laurea in Scienze Agrarie o Forestali, corso di laurea di 5 anni, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali". Ad avviso dell'istante, la stazione appaltante avrebbe in tal modo illegittimamente attribuito una esclusiva professionale alla menzionata categoria, escludendo, al contempo, quella degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati, che sarebbero identicamente abilitati ai sensi dell'art. 1-bis, comma 16, della legge interpretativa n. 116/2014.

A seguito dell'avvio del procedimento comunicato con nota prot. n. 43974 del 31 maggio 2019, la stazione appaltante ha replicato, con nota acquisita al prot. n. 44789 del 4 giugno 2019, asserendo che i requisiti richiesti sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenuto conto che esso riguarda la pianificazione territoriale di un'intera vallata montana con problematiche connesse alla pianificazione forestale molto complesse, e che la giurisprudenza nega che gli Agrotecnici abbiano competenza in materia di pianificazione territoriale e soprattutto forestale (Consiglio di Stato, n. 426/2017).

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, con nota acquisita al prot. n. 45421 del 6 giugno 2019, ha ribadito che solo i dottori Agronomi e Forestali hanno competenza in materia di pianificazione territoriale mentre la formazione professionale degli Agrotecnici sarebbe prevalentemente incentrata sugli aspetti economici e gestionali dell'azienda agraria. La competenza degli Agrotecnici non sarebbe stata estesa oltre i limiti di tale professionalità nemmeno in forza della l. 116/2014, poiché essa, in quanto norma interpretativa, non avrebbe potuto ampliare il significato della disposizione interpretata (cfr. Consiglio di Stato, cit.).

L'istante, con nota acquisita al prot. n. 45467 del 6 giugno 2019, ha negato la sussistenza di una esclusiva professionale a favore degli iscritti nell'Albo degli Agronomi in materia di pianificazione territoriale, come confermato da numerosa giurisprudenza, ribadendo che le attività di pianificazione forestale, che peraltro il bando non sembra contemplare, possono essere svolte anche dagli iscritti all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati giusta disposto della legge di "interpretazione autentica" n. 116/2014.

### **Ritenuto in diritto**

Preliminarmente, si ritiene l'istanza ammissibile sotto il profilo della legittimazione alla presentazione delle istanze di precontenzioso da parte di enti esponenziali, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del nuovo

1  
R



## Autorità Nazionale Anticorruzione

### Presidente

Regolamento in materia di precontenzioso, in quanto volta a censurare una clausola del bando potenzialmente in grado di concretizzare una lesione dell'interesse collettivo dell'intera categoria professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati (cfr. Delibera numero 195 del 13 marzo 2019).

Nel merito, si rappresenta quanto segue.

Le competenze proprie degli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali sono elencate nell'art. 2, comma 1, della legge n. 3/1976, lettere da *a)* a *o)* e quelle degli iscritti all'Albo degli Agrotecnici e

<sup>1</sup> «Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:

*a)* la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

*b)* lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regolazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreché queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra agricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;

*c)* lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assetto forestale;

*d)* la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non ricentrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

*e)* tutte le operazioni dell'estirpo in generale o, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, serviti nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

*f)* i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene all'amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonché le consegne e riconsegne di fondi rustici;

*g)* l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

*h)* la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;

*i)* i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;

*l)* lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antinquinamento;

*m)* i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;

*n)* la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;

*o)* le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, i mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse;

*p)* la statistica, le ricerche di mercato, il *marketing*, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;

*q)* gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna; i piani di sviluppo di settore e la relazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale;

*r)* lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;



## Autorità Nazionale Anticorruzione

### Presidente

Agrotecnici Laureati sono esplicitate nell'art. 11, comma 1, della l. 251/1986, lettere da a) a o<sup>f</sup>. La l. n. 3/1976 non contiene una clausola di riserva esclusiva alla competenza dei Dottori Agronomi e Forestali delle attività ivi elencate, anche perché è indubbia l'esistenza di un'area comune di interferenza tra le due professionalità (Consiglio di Stato, 10 aprile 2014, n. 1738; Consiglio di Stato 1 marzo 2017 n. 952), rappresentata essenzialmente dalle funzioni di direzione, amministrazione e gestione di imprese agrarie e zootecniche di medie e piccole dimensioni. È tuttavia altrettanto indubbio che le rispettive sfere di competenza non coincidono, essendo proprie dei Dottori Agronomi e Forestali una serie di competenze che la l. n. 251/1986 non contempla per gli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati. Si fa riferimento, in particolare, per quanto in questa sede interessa, alla materia della pianificazione territoriale e, in specie, forestale. Al riguardo, il Consiglio di Stato, nelle sentenze n. 1738/2014 e n. 426/2017, in ciò non smentito dalla successiva pronuncia n. 9552/2017 né dalla sentenza del TAR Veneto 23 aprile 2018 n. 440, ha esaurientemente argomentato come l'originaria elencazione delle competenze degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati, che non annovera le competenze di pianificazione territoriale e forestale, non sia

il studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento del territorio rurale;

il) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;

o) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

o<sup>1</sup>) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani e extraurbani, nonché ai giardini e alle opere a verde in generale;

o<sup>2</sup>) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali;

oo) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;

oo<sup>1</sup>) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito e il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;

oo<sup>2</sup>) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.

<sup>2</sup> «1. L'iscrizione all'albo degli agrotecnici consente:

a) la direzione e l'amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli;

b) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;

c) l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende compresa la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui fondiari, nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario;

d) l'assistenza alla stipulazione dei contratti agrari;

e) la formulazione e l'analisi dei costi di produzione e la consulenza ed i controlli analitici per i settori lattiero-caseario, enologico ed oleario;

f) la rilevazione dei dati statistici;

g) l'assistenza tecnica per i programmi e gli interventi fitosanitari e di lotta integrata;

h) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;

i) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, direzione e manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;

l) le attività connesse agli accertamenti ed alla liquidazione degli usi civici;

m) l'assistenza tecnica ai produttori singoli ed associati;

n) le attribuzioni derivanti da altre leggi;

o) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni.



## Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

stata ampliata in tal senso né dalla novella recata dalla legge n. 31/2008 né, in particolare, dell'art. 1-bis, comma 16, della legge interpretativa n. 116/2014. Con particolare riferimento a quest'ultimo intervento normativo, partendo dal principio secondo cui una norma interpretativa non può ampliare il significato della disposizione interpretata, il supremo consesso di giustizia amministrativa ha ritenuto che l'intervento del legislatore si sia limitato a chiarire che le competenze economiche-gestionali, tipiche dell'Agrotecnico, riguardino anche la progettazione, ivi compresa la materia forestale (ovvero, che l'assistenza tecnico-economica alle aziende comprende pure l'attività di progettazione anche forestale), ma che non abbia ampliato le competenze dell'Agrotecnico fino a ricomprendervi anche la progettazione vera e propria, territoriale e forestale, sganciata dall'assistenza tecnico-economica alle aziende agricole e zootecniche.

Ciò posto, il quadro di riferimento sembra delinearsi nei seguenti termini: benché aventi aree di interferenza, le competenze di Dottori Agronomi e Forestali e di Agrotecnici e Agrotecnici Laureati non coincidono, in particolare, per quanto in questa sede interessa, perché agli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati non è riconosciuta competenza in materia di pianificazione territoriale e, in specie, forestale. Da ciò consegue che non può essere invocata da parte degli Agrotecnici una equiparazione automatica tra le due categorie professionali, dovendosi valutare, di volta in volta, quali sono le prestazioni che l'amministrazione richiede ai fini del soddisfacimento dell'interesse pubblico a cui è preposta.

Nel caso in esame, la gara ha ad oggetto la stesura di elaborati tecnici relativi al Piano Strutturale Intercomunale (PSI). Il PSI è uno strumento di pianificazione territoriale che delinea le scelte strutturali e strategiche per il governo del territorio intercomunale. Nel caso *de quo*, il territorio interessato è rappresentato da una intera vallata montana comprendente anche il territorio di un parco nazionale che, secondo la stazione appaltante, presenta problematiche molto complesse e articolate connesse alla pianificazione forestale. Ai sensi dell'art. 1 (Oggetto dell'appalto) del Disciplinare di gara, gli elaborati riguarderanno la pianificazione urbanistica e paesaggistica, la valutazione ambientale strategica, gli studi geologici, gli studi idraulici, gli studi agronomici e forestali.

Alla luce di quanto considerato, la scelta della stazione appaltante di non equiparare, nel caso di specie, ai Dottori Agronomi e Forestali gli iscritti all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati non appare affetta da illogicità e ragionevolezza ma, al contrario, pertinente e congrua rispetto all'oggetto dell'appalto e all'interesse pubblico perseguito.

Occorre infatti considerare che la stazione appaltante, nell'individuare, nell'esercizio della propria discrezionalità, i requisiti e le capacità necessari per la partecipazione alla gara, è chiamata a effettuare un bilanciamento tra l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, di cui all'art. 83, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, e l'interesse pubblico di volta in volta perseguito tramite l'indizione della gara, alla luce del principio di proporzionalità, che esige che ogni requisito individuato sia al tempo stesso necessario e adeguato agli scopi perseguiti. In considerazione di ciò, la mancata apertura alla partecipazione di professionalità non qualificate rispetto all'oggetto della gara non è da ritenersi una restrizione della platea dei potenziali concorrenti che vada oltre lo stretto indispensabile.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte,

Il Consiglio

+



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

ritiene, nei limiti delle motivazioni che precedono,

la clausola del disciplinare che non equipara gli iscritti all'Albo degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati agli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali conforme alla normativa di settore.

*Raffaello Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data

*12 luglio 2019*

Il segretario Maria Esposito

*Maria Esposito*

Allegato n. 2)

Comunicazione CONAF n. 36 prot. 5730/27.11.2018



Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	5730/2018
Data di Arrivo		Data di Partenza	27/11/2018
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA5	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
	A6		
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Spett.le Ministero della Giustizia  
alla c.a. Capo di Gabinetto  
email suo indirizzo mail

Spett.le Ministero della Giustizia  
alla c.a. Capo dell'Ufficio Legislativo  
email suo indirizzo mail

Spett.le Ministero delle Politiche Agricole,  
Alimentari, Forestali e del Turismo  
alla c.a. Capo di Gabinetto  
email suo indirizzo mail

Spett.le Ministero delle Politiche Agricole,  
Alimentari, Forestali e del Turismo  
alla c.a. Capo Ufficio Legislativo  
email suo indirizzo mail

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare  
alla c.a. Capo di Gabinetto  
email suo indirizzo mail

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare  
alla c.a. Capo Ufficio Legislativo  
email suo indirizzo mail

Spett.le Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti  
alla c.a. Capo di Gabinetto  
email suo indirizzo mail

Spett.le Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti  
alla c.a. Capo Ufficio Legislativo  
email suo indirizzo mail



CONSIGLIO  
DELL'ORDINE NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI



---

Spett.le alla c.a. email	Ministero dello Sviluppo Economico Capo di Gabinetto suo indirizzo mail
Egr. alla c.a. email	Presidente Conferenza Stato-Regioni Dott. Stefano BONACCINI suo indirizzo mail
Egr alla c.a. email	Presidente UPI Dott. Achille VARIATI suo indirizzo mail
Egr alla c.a. email	Presidente ANCI Dott. Antonio DECARO suo indirizzo mail
Egr alla c.a. email	Segretario Generale ANCI Dott.ssa Veronica NICOTRA suo indirizzo mail
Egr.i. email	Presidenti di Regione Loro indirizzi mail
Egr.i. email	Assessori regionali dell'Agricoltura Loro indirizzi mail
Egr.i. email	Presidenti di Provincia Loro indirizzi mail
Egr.i. email	Assessori provinciali dell'Agricoltura Loro indirizzi mail
Egr.i. email	Sindaci dei Comuni d'Italia Loro indirizzi mail
Spett.li email	Comunità Montane Loro indirizzi mail



CONSIGLIO  
DELL'ORDINE NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI



---

Spett.li email	Unione dei Comuni Loro indirizzi mail
Spett.li email	Parchi Nazionali Loro indirizzi mail
Spett.li email	Parchi Regionali Loro indirizzi mail
Spett.li email	Comandi Provinciali Carabinieri Forestali Loro indirizzi mail
Spett.li email	Comandi Regionali Carabinieri Forestali Loro indirizzi mail
Spett.li email	Coordinamenti Territoriali Carabinieri per l'Ambiente Loro indirizzi mail
Spett.li email	Comunità di Bacino Loro indirizzi mail
Egr.i. email	Rettori delle Università Italiane Loro indirizzi mail
Spett.li email	ex-Facoltà di Agraria e Scienze Forestali Loro indirizzi mail
Egreg. email	Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato suo indirizzo mail
Egreg. alla c.a. email	Presidente ISPRA Dott. Stefano LAPORTA suo indirizzo mail



CONSIGLIO  
DELL'ORDINE NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI



---

Egr. alla c.a. email	Direttore AGEA Dott. Gabriele Papa PAGLIARDINI suo indirizzo mail
Egr. alla c.a. email	Commissario straordinario CREA Dott. Salvatore PARLATO suo indirizzo mail
Egr. alla c.a. email	Presidente Accademia dei Georgofili Prof. Massimo VINCENZINI suo indirizzo mail
Egr. alla c.a. email	Presidente Accademia Nazionale di Agricoltura Prof. Giorgio CANTELLI FORTI suo indirizzo mail
Egr. alla c.a. email	Presidente Accademia Italiana di Scienze Forestali Prof. Orazio CIANCIO suo indirizzo mail
Spett.le alla c.a. email	Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti Presidente Ettore Prandini suo indirizzo mail
Spett.le alla c.a. email	Confederazione Italiana Agricoltori Presidente suo indirizzo mail
Spett.le alla c.a. email	Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana Presidente suo indirizzo mail



CONSIGLIO  
DELL'ORDINE NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI



---

Spett.le email	CREA loro indirizzi mail
Spett.li email	sedi provinciali dell'associazione COLDIRETTI loro indirizzi mail
Spett.li email	sedi provinciali dell'associazione CIA loro indirizzi mail
Spett.li email	sedi provinciali dell'associazione CONFAGRICOLTURA loro indirizzi mail
Spett.li email	sedi provinciali dell'associazione Confcooperative - Settore Agricoltura loro indirizzi mail
Spett.li email	sedi provinciali dell'associazione Confcooperative - Settore Agricoltura loro indirizzi mail
Spett.li email	sedi provinciali dell'Associazione Generale Cooperative Italiane - Settore Agricoltura loro indirizzi mail
Spett.li email	sedi provinciali dell'Associazione Generale Cooperative Italiane - Settore Agricoltura loro indirizzi mail
Spett.li email	sedi provinciali di Legacoop - Settore Agricoltura loro indirizzi mail

e p. c. Egr.i. Presidenti delle Federazioni degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
email loro indirizzi mail

e p. c. Egr.i. Presidenti degli Ordini territoriali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  
email loro indirizzi mail

e p. c. Egr.i. Consiglieri CONAF  
email loro indirizzi mail

<i>lettera</i>	<i>Codice Atto</i>	<i>Numero</i>	<i>Anno</i>	<i>Autore</i>	<i>Estensore</i>
	AA5A6	36	2018	SB	mt

<i>Oggetto</i>	Riscontro Circolare n. Prot. n. 4998 OR/ml dell'8 novembre 2018 del Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati inerente "Competenze professionali Dottori agronomi e forestali; inesistenza di competenze esclusive nel settore delle valutazioni arboree. Consiglio alla di Stato n. 6290/2018 - TAR Veneto n. 440/2018".
----------------	---

In riferimento alla Circolare n. Prot. n. 4998 OR/ml dell'8 novembre 2018 del Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati, avente ad oggetto: "Competenze professionali Dottori agronomi e forestali; inesistenza di competenze esclusive nel settore delle valutazioni arboree. Consiglio alla di Stato n. 6290/2018 - TAR Veneto n. 440/2018", lo scrivente Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, che, ai sensi degli artt. 22 e ssgg. della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 – come modificata dalla Legge 10 febbraio 1992, n. 152 - rappresenta su base nazionale gli interessi generali degli iscritti all'Albo della categoria, doverosamente precisa quanto segue:

- a) La citata nota del Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati prende le mosse dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6290/2018, emessa in una controversia nella quale risultavano contrapposte le figure professionali rispettivamente ascrivibili all'Ordine dei Dottori Biologi e dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, entrambi in possesso di una laurea magistrale;

- b) La sentenza del Consiglio di Stato n. 6290/2018 si è limitata a dichiarare inammissibile il ricorso di primo grado, conclusosi con la sentenza del TAR Veneto n. 440/2018, per un profilo esclusivamente processuale, consistente nella sopravvenuta carenza di interesse causata dalla mancata impugnazione della aggiudicazione definitiva della gara;
- c) È bene osservare, in particolare, che la sentenza di primo grado **non è stata confermata in appello**, ma è stata riformata, proprio sul punto della inesistenza di un presupposto processuale indefettibile, costituito appunto dalla mancanza di interesse ad ottenere una pronuncia favorevole da parte del concorrente che non aveva impugnato anche l'aggiudicazione definitiva della gara;
- d) È dunque un evidente bizzarria sostenere, come fa il Collegio degli Agrotecnici, che il Consiglio di Stato avrebbe *“reso definitiva la sentenza n. 440/2018 del TAR Veneto”*. È sufficiente, a tal riguardo, leggere il dispositivo della sentenza, di seguito riportato testualmente, per avvedersi che non v'è stata alcuna conferma della sentenza di primo grado: *“Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado.”*;
- e) Costituisce palese distorsione sostenere, come fa il Collegio degli Agrotecnici, che il Consiglio di Stato avrebbe *“ribadito l'inesistenza di esclusive professionali in capo agli iscritti nell'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali”*. Esattamente al contrario, il Consiglio di Stato non è entrato nel merito della disputa, dal momento che ha dovuto arrestarsi ad un profilo processuale di tipo preliminare. E lo stesso discorso, peraltro, vale per la sentenza di primo grado, le cui affermazioni non costituiscono un giudicato, essendo stato dichiarato improcedibile anche il ricorso di primo grado;
- f) Le affermazioni del Collegio degli Agrotecnici, contenute nella nota che si riscontra, **non sono quindi in alcun modo riferibili al Consiglio di Stato**, che non le ha mai pronunciate semplicemente perché, da un punto di vista processuale, e dunque oggettivo, non v'era spazio per alcuna pronuncia nel merito della vicenda;
- g) La sentenza citata dal Collegio degli Agrotecnici, dunque, non apporta alcun elemento a sostegno delle fantasiose ragioni dagli stessi accampate.

Piuttosto, rimanendo fedeli a quanto risulta effettivamente stabilito nelle sentenze rese sino ad oggi in tema di competenze dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, si ritiene opportuno riepilogare una breve rassegna dei principi elaborati giuridici in materia:

- ✓ La **sentenza n. 3024-2014 del TAR Lazio** stabilisce che “... *considerando la maggiore qualificazione culturale necessariamente richiesta ai dottori agronomi rispetto ai tecnici agrari, o agrotecnici, laddove soltanto per i primi costituiscono presupposti legali della qualifica la frequenza di uno specifico corso universitario – triennale o quinquennale – e l’acquisizione, al termine, del diploma di laurea; titolo invece facoltativo per lo svolgimento dell’attività di tecnico agrario*”.
- ✓ La **sentenza del Consiglio di Stato n. 426/2017** chiarisce che le competenze degli agrotecnici rimangono quelle attribuite a dei semplici diplomati: per quanto al collegio possano iscriversi anche laureati, essi infatti continuano ad essere un collegio di diplomati, con le limitate competenze che ne consegue, come d’altro canto riconosciuto dalla giurisprudenza.
- ✓ La **sentenza del Consiglio di Stato n. 426/2017**, chiarisce che “..... *all’albo degli agrotecnici possono accedere, diversamente da quanto accade per quello degli agronomi, anche non laureati, che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore (di istituto professionale o tecnico) ad indirizzo agrario. Il che fa venir meno le considerazioni degli appellati [gli agrotecnici] in ordine alla sostanziale equivalenza ai fini in discussione del percorso di studio dell’agronomo e dell’agrotecnico, ....*”.
- ✓ La **sentenza del Consiglio di Stato n. 426/2017**, ha chiaramente individuato le competenze riferite alla luce del quadro normativo di riferimento afferma riferendosi al Dottore Agronomo e Dottore Forestale, che “è una disposizione cristallina nel definire le competenze di tale categoria con riguardo alla materia della pianificazione territoriale e forestale in particolare”, aggiungendo altresì che “le competenze professionali degli agrotecnici sono rivolte prevalentemente agli aspetti economici e gestionali dell’azienda agraria e, inoltre, che non comprendono interventi di sistemazione forestale, rimboschimento o difesa del suolo”. La sentenza ha correttamente evidenziato come l’interpretazione non possa – proprio da un punto di vista razionale e quindi oggettivo – oltrepassare i limiti della norma interpretata (ossia la legge n. 251/86, che disciplina le competenze degli agrotecnici), estendendone l’ambito applicativo al di là dei suoi confini originari, ma si debba limitare a chiarirne il significato e la portata semantica. Il Giudice amministrativo, occupandosi proprio dell’art. 1 bis, comma 16, del D.L. n. 91 del 2014, convertito in l. n. 116 del 2014, ha

precisato, con la citata sentenza CdS 426/2017, che tale norma interpretativa non ha affatto allargato le competenze degli agrotecnici fino a comprendervi la progettazione forestale;

- ✓ La **sentenza del Consiglio di Stato n. 952/17** afferma che non ci sono interferenze in campo forestale con gli agrotecnici; è pertanto perfettamente correlata con la sentenza 426/2017 in quanto in quest'ultima il relatore, esprimendo un giudizio di merito, afferma che *"Poca logica avrebbe distinguere gli agronomi e i forestali dagli agrotecnici se si creasse un settore promiscuo di competenze in una materia come la progettazione e la pianificazione forestale"*. Si richiama il discrimine tra le competenze in materia di cura dei boschi dei dottori agronomi e forestali e quella dei periti agrari, (che si basa su un dato quantitativo, oltre a risiedere nella "finalità degli interventi"), senza citare alcuna interferenza in questo campo con gli agrotecnici.
- ✓ La **sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 10538-2018** ha ritenuto valida la sentenza del Consiglio di Stato n. 426/2017 che ha proceduto ad *"interpretare letteralmente e sistematicamente le disposizioni vigenti in materia"*. La Corte di Cassazione a sezioni unite civili pronunziandosi, proprio su ricorso promosso degli Agrotecnici, ha confermato che l'affermazione del Consiglio di Stato circa l'esclusione dalle competenze degli agrotecnici della progettazione vera e propria (anche in campo forestale quindi) è frutto di una corretta *"interpretazione letterale e logico-sistematica delle disposizioni di riferimento"* che non travalica la potestà giurisdizionale di sua spettanza.

Alla luce del corretto quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, così come sopra brevemente riepilogato, deve concludersi che:

- ✓ Manca qualsiasi "elemento linguistico di collegamento" tra le attività di competenza degli agrotecnici ("la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali") e la progettazione di opere di trasformazione e miglioramento fondiario. Piuttosto, appare oltremodo evidente che l'obiettivo auspicato dagli agrotecnici sarebbe raggiunto solo con una abrogazione e riformulazione dell'art. 11, comma 1, lettera c) della legge 6 giugno 1986, n. 251;
- ✓ Contrariamente a quanto sostenuto dagli agrotecnici, le competenze degli Iscritti al Collegio Professionale degli Agrotecnici rimangono confinate a quelle di chi è in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore;
- ✓ Nessuna sentenza ha mai ampliato, né tanto meno avrebbe potuto farlo, le competenze della categoria degli Agrotecnici fino a comprendervi la progettazione forestale, bensì ha inteso

puntualizzare che la mera e semplice assistenza tecnico-economica alle aziende concerne pure le attività di progettazione forestale, ferma restando la competenza esclusiva degli agronomi nella pianificazione e progettazione forestale, che implicano, tra l'altro, anche attività preliminari di sistemazione e di assetto;

oOo oOo

A questo punto, **sussistendo una consolidata giurisprudenza** in materia, **si ritiene definitivamente acclarato che l'iscritto al collegio degli agrotecnici non abbia la benché minima competenze in campo forestale.**

Le infondate rivendicazioni del Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati hanno ottenuto meramente un effetto distorsivo della concorrenza e del mercato delle professioni.

Questa pervicace azione posta in essere dal Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati evidentemente si pone in contrasto con quelli che sono i diritti del consumatore (cfr. codice del consumo), la direttiva servizi e il decreto legge sulla concorrenza.

Su queste posizioni, lo Scrivente Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali attiverà ogni azione a beneficio del rispetto dell'Ordinamento Giuridico, senza consentire a nessun Ente o Collegio Professionale di poter violare gli interessi di cui questo Consiglio è ente esponenziale.

F.to Il Consigliere  
**Silvio Balloni**, *Dottore Agronomo*  
Coordinatore Dipartimento Politiche della Professione



F.to Il Presidente  
**Sabrina Diamanti**, *Dottore Forestale*

*Allegati:*  
*Sentenza Consiglio di Stato n. 426/2017;*  
*Sentenza Corte Suprema di Cassazione SSUU. n. 10538/2018.*



[Torna alla pagina precedente](#)

Publicato il 01/02/2017

N. 00426/2017REG.PROV.COLL.  
N. 00423/2016 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Consiglio di Stato**  
**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**  
**ha pronunciato la presente**

**SENTENZA**

sul ricorso in appello n. 423 del 2016, proposto da: Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della **Calabria**, Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Pasquale Audia, rappresentati e difesi dall'avv. Sabrina Morelli, con domicilio eletto presso Sabrina Morelli in Roma, Via Crescenzo, n. 63;

*contro*

**Azienda Calabria Verde**, rappresentato e difeso dall'avvocato Gregorio Barba, con domicilio eletto presso lo studio Francesco A. Caputo in

Roma, via Ugo Ojetti, 114;

Regione **Calabria**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Falduto, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Morabito in Roma, via Matteo Boiardo N. 12;

*nei confronti di*

- Gennarino Magnone, rappresentato e difeso dall'avv. Demetrio Verbaro, con domicilio eletto presso Giuseppe (Studio Labate) Cosco in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 88;

- Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Tomassetti e Marco Prosperetti, con domicilio eletto presso Domenico Tomassetti in Roma, Via Pierluigi Da Palestrina, n. 19;

- Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Cosenza, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Domenico Tomassetti e Marco Prosperetti, con domicilio eletto presso Domenico Tomassetti in Roma, Via G.P.I Da Palestrina, n. 19;

- Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Reggio **Calabria**, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico

Tomasetti, con domicilio eletto presso  
Domenico Tomasetti in Roma, Via G.PI Da  
Palestrina, n. 19;

*per la riforma della sentenza del T.A.R. Calabria,  
sede di Catanzaro - sez. II, n. 1578/2015*

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio  
dell'**Azienda Calabria Verde**, della Regione  
**Calabria**, di Gennarino Magnone, del Collegio  
Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici  
Laureati, del Collegio Interprovinciale degli  
Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Catanzaro-  
Crotone-Vibo Valentia, del Collegio  
Interprovinciale degli Agrotecnici e Agrotecnici  
Laureati di Reggio **Calabria** e del Collegio  
Interprovinciale degli Agrotecnici e Agrotecnici  
Laureati di Cosenza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26  
gennaio 2017 il Cons. Francesco Bellomo e uditi  
per le parti gli avvocati Giuseppe Naccarato su  
delega di Sabrina Morelli, Antonio Morabito su  
delega di Paolo Falduto, Alfredo Gualtieri su  
delega di Demetrio Verbaro e Domenico  
Tomasetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto  
segue.

## FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale Amministrativo Regionale per la **Calabria**, dopo aver ritenuto la propria giurisdizione, dichiarava in parte irricevibile e in parte inammissibile il ricorso proposto dalla Federazione Regionale degli ordini dei dottori agronomi e forestali della **Calabria** (d'ora innanzi Federazione), dal Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e forestali (d'ora innanzi Consiglio dell'ordine) e dal Dr. Pasquale Audia avverso il conferimento al controinteressato Dr. Gennarino Magnone (agrotecnico) dell'incarico di redazione del piano di gestione dell'**Azienda** speciale di Siano da parte dell'**Azienda** Regionale per la forestazione e le politiche per la montagna (**Azienda Calabria Verde**).

La predetta statuizione veniva assunta sulla base del duplice rilievo della tardività del ricorso proposto dalla Federazione e dal Consiglio dell'ordine, siccome sostanzialmente rivolto contro l'avviso di avvio della procedura selettiva e l'approvazione della short-list, ma notificato oltre il termine di decadenza per l'impugnazione delle predette determinazioni, e del difetto della legittimazione e dell'interesse a ricorrere in capo al Dr. Audia, per non aver partecipato alla selezione contestata.

Avverso la predetta decisione proponevano appello la Federazione, il Consiglio dell'ordine e il Dr. Audia, contestando la correttezza della declaratoria dell'irricevibilità e dell'inammissibilità del proprio ricorso di primo grado, riproponendo le censure dedotte a sostegno di quest'ultimo e concludendo per l'annullamento del provvedimento gravato dinanzi al TAR, in riforma della sentenza impugnata.

Resistevano la Regione Calabria, l'Azienda, i Collegi, nazionale e provinciali (della Calabria), degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati (intervenuiti ad opponendum nel giudizio di primo grado) e il Dr. Magnone, difendendo la correttezza della statuizione dichiarativa dell'irricevibilità e dell'inammissibilità del ricorso di primo grado, contestando la fondatezza dei motivi (riproposti in appello) intesi a dimostrare l'illegittimità del conferimento dell'incarico professionale (e degli atti presupposti) impugnato dinanzi al TAR e concludendo per la reiezione del gravame, con conseguente conferma della sentenza impugnata (in ipotesi con diversa formula dispositiva).

Con ordinanza in data 25 febbraio 2016 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e veniva ordinato alla

Regione **Calabria** e all'**Azienda** il deposito di una relazione che chiarisse i contenuti del piano di gestione e assestamento forestale la cui redazione era oggetto dell'incarico controverso.

Con nota in data 26 aprile 2016 veniva depositata la relazione redatta dall'**Azienda Calabria Verde**, in ottemperanza alla predetta ordinanza istruttoria.

2. All'esito della pubblica udienza del 16 giugno 2016 la Sezione ha emesso sentenza non definitiva.

2.1 In primo luogo è stato ritenuto ammissibile il motivo di appello della Federazione e del Consiglio dell'ordine con cui si contesta la declaratoria della irricevibilità del ricorso di primo grado, siccome fondata sull'erroneo convincimento che il gravame di prima istanza fosse stato sostanzialmente rivolto contro l'avviso pubblico e l'approvazione della short-list, identificati dal TAR come gli atti concretamente lesivi dell'interesse azionato (individuato, a sua volta, come strumentale all'affermazione della riserva legislativa ai dottori agronomi e forestali, iscritti all'ordine, dell'attività di pianificazione forestale).

2.2 In secondo luogo è stato ritenuto inammissibile l'analogo motivo di appello del Dr. Audia, per non aver svolto alcuna specifica

critica all'indirizzo della motivazione assunta dal TAR a sostegno della declaratoria dell'inammissibilità del suo ricorso di primo grado.

2.3 In terzo luogo, l'appello relativo alla ricevibilità del ricorso di primo grado proposto della Federazione e del Consiglio dell'ordine è stato ritenuto fondato, individuandosi come *dies a quo* per l'impugnazione quello relativo alla determinazione di affidamento dell'incarico a un agrotecnico, e non anche, come erroneamente ritenuto dai primi giudici, quello relativo agli atti antecedenti, quali l'avviso pubblico e la delibera approvativa della short-list di candidati, siccome non immediatamente lesivi.

3. Passando all'esame delle censure formulate contro il conferimento dell'incarico impugnato, il Collegio ha disposto un'istruttoria finalizzata ad ottenere chiarimenti in ordine al contenuto del piano di gestione e assestamento forestale oggetto dell'incarico contestato e, in particolare, alla "ricomprensione o meno nei relativi incarichi professionali delle attività di cui all'art.7, lettere f) ed i) della l.r. **Calabria** n.45/2012", al fine di verificarne la sua ascrivibilità entro il perimetro delle attività consentite ai professionisti iscritti all'albo degli agrotecnici, per effetto del combinato disposto

degli artt.11, comma 1, lett. c), legge 6 giugno 1986, n.251 e 1-bis, comma 16, d.l. 24 giugno 2014, n.91 (convertito nella legge 11 agosto 2014, n.116).

L'**Azienda Calabria Verde** ha depositato una sintetica relazione (con la quale è stato precisato che l'incarico comprende tutte le attività dettagliate all'art. 7, comma 2, l.r. **Calabria** n. 45 del 2012), la Regione **Calabria** ha omesso l'adempimento istruttorio che le competeva.

Pertanto il Collegio ha rinnovato l'istruttoria, finalizzata sia al completamento della relazione da parte dell'**Azienda Calabria Verde**, sia all'illustrazione del tema da parte della Regione **Calabria**.

L'istruttoria è stata adempiuta.

La causa è passata in decisione all'udienza del 26 gennaio 2016.

## DIRITTO

1. Occorre muovere dalle censure formulate in primo grado e riproposte integralmente in appello, non delibate dal Tar.

1.1 Con il primo motivo si deduce eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; travisamento dei fatti; contraddittorietà e illogicità; violazione della *lex specialis*.

Erroneamente la Commissione ha inserito il nominativo del controinteressato nella "sezione

*inerente i professionisti singoli in possesso di specifiche competenze professionali di dottori agronomi e forestali (laurea magistrale)”, violando, così, la *lex specialis* e tutti gli atti presupposti che avevano espressamente riservato l’iscrizione nella sezione specifica ai soli dottori agronomi e forestali. Lo stesso vizio inficia la deliberazione di approvazione della *short-list* e quella di conferimento di incarico, non essendo possibile modificare *in itinere* la procedura e le sezioni di professionisti prestabilite, neppure in caso di eventuale (ma nella specie insussistente) sopravvenienza normativa.*

1.2 Con il secondo motivo si deduce nullità dell’oggetto, violazione del principio di trasparenza e delle norme di contabilità pubblica, violazione e falsa applicazione di legge, contraddittorietà e illogicità manifesta, violazione del principio del buon andamento.

L’oggetto dell’incarico è così generico e indeterminato da rendere addirittura nulla la convenzione e lo stesso affidamento, non essendo specificato l’importo, né essendo stato preceduto dagli adempimenti in tema di contabilità.

Risulta violato l’art. 125, comma 10, d.lgs 163 del 2006, nella parte in cui prevede che *“l’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa*

*in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze".*

Inoltre, manca una previa consultazione dei professionisti ammessi alla *short list* predisposta dalla stazione appaltante. Infatti, se è vero che l'art. 125, comma 11 d.lgs. 163 del 2006 consente l'affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 (anche se nella specie tale importo non è stato indicato dall'Amministrazione), è altresì vero che nella specie la Stazione appaltante si è auto-vincolata alla creazione di una *short list*, che implica, di per sé, la possibilità (e, dunque, l'obbligo per coerenza) di previa consultazione dei candidati, in modo facile, immediato e senza alcun onere aggiuntivo o aggravio procedimentale, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.

In altri termini, la circostanza che la legge consenta l'affidamento diretto degli incarichi per importi inferiori alla soglia di € 40.000,00, non implica l'esonero assoluto dalla procedura a evidenza pubblica, tanto meno nel caso in cui la stessa Stazione appaltante abbia introdotto procedure che di fatto consentono un confronto tra offerenti, come nel caso di creazione

spontanea di una *short list*.

Donde il vizio di contraddittorietà, illogicità manifesta, violazione del principio del buon andamento della p.a. (97 Cost.) e dell'art. 125 cit.

1.3 Con il terzo motivo si deduce incompetenza, violazione e falsa applicazione di legge.

L'affidamento è stato disposto dal Direttore Generale, legale rappresentante dell'**Azienda**, anziché dal responsabile del procedimento, in violazione della competenza (art. 125, comma 11, d. lgs 163 cit.).

1.4 Con il quarto e quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 1, lettera c) della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall'art. 26, comma 2-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; violazione e falsa applicazione dell'art. 1-bis, comma 16, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.

Deve escludersi una competenza degli agrotecnici in materia di sia progettazioni di opere di miglioramento fondiario, sia – a maggior ragione – di pianificazione territoriale, soprattutto in materia forestale.

L'Amministrazione ha erroneamente interpretato la normativa di riferimento, ritenendo un ampliamento delle competenze degli agrotecnici, che non è previsto né dalla novella del 2008, né dalla norma c.d. interpretativa del 2014.

1.5 In subordine si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma *2-bis*, del d.l. n. 248 del 2007, convertito nella legge n. 31 del 2008, che modifica l'art. 11, comma 1, lettera c) 1. 251 del 1986, nonché dell'art. *1-bis*, comma 16, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nell'ipotesi in cui si riconoscesse a tali disposizioni l'effetto di estendere le competenze degli agrotecnici, rispettivamente, alla progettazione di opere di trasformazione e miglioramento fondiario, nonché alla pianificazione territoriale, anche in materia forestale.

2. L'appello è fondato con riguardo all'assorbente motivo di cui al precedente punto 1.4.

2.1 Occorre preliminarmente definire le competenze degli agrotecnici.

L'art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251, istitutiva dell'albo professionale degli agrotecnici, individua le competenze degli agrotecnici,

prevedendo che “L’iscrizione all’albo degli Agrotecnici consente: a) la direzione e l’amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli; b) la direzione, l’amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e di rappresentanza tributaria e quelle relative all’amministrazione del personale dipendente delle medesime aziende; c) l’assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa la progettazione e direzione dei piani aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui fondiari, nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario; d) l’assistenza alla stipulazione dei contratti agrari; e) la formulazione e l’analisi dei costi di produzione e di consulenza ed i controlli analitici per i settori lattiero-caseario, enologico ed oleario; f) la rilevazione dei dati statistici; g) l’assistenza tecnica per i programmi e gli interventi fitosanitari e di lotta integrata; h) la curatela di aziende agrarie e zootecniche; i) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, direzione e manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane; l) le attività connesse agli accertamenti e alla liquidazione degli usi civici; m) l’assistenza tecnica ai produttori singoli e associati; [...]”.

È di plastica evidenza che dette competenze siano circoscritte alla gestione economico-aziendale e amministrativa delle aziende agricole o zootecniche.

Non altera questo quadro la lettera c), frutto di modifica ad opera dell'art. 26, comma 7 -ter, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, giacché il riferimento alle *“opere di trasformazione e miglioramento fondiario”* non può che essere inteso in coerenza con tutte le altre previsioni, dunque inerente allo sviluppo tecnico-economico aziendale.

L'interpretazione giurisprudenziale conferma tale inquadramento.

L'identificazione delle competenze professionali non può che essere operata in relazione al curriculum di studi, e in tal senso la Corte costituzionale, con sentenza n. 441 del 2000 aveva affermato che: «Come la Corte ha avuto più volte occasione di affermare, compete al legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, individuare competenze ed attribuzioni di ciascuna categoria professionale, essenzialmente sulla scorta del principio di professionalità specifica, il quale richiede, per l'esercizio delle attività intellettuali rivolte al pubblico, un adeguato livello di preparazione e di conoscenza

delle materie inerenti alle attività stesse (vedi, tra le molte, sentenze n. 5 del 1999, n. 456 del 1993 e n. 29 del 1990). Nel caso qui all'esame, va considerato che la preparazione dell'agrotecnico, secondo il bagaglio formativo che si desume dal previsto curriculum scolastico (decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 aprile 1994, recante i programmi e gli orari di insegnamento per i corsi post-qualifica degli istituti professionali di Stato), e che si evince, altresì, dal programma di base per l'esame di Stato di abilitazione professionale (art. 18 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 6 marzo 1997, n. 176, avente ad oggetto il regolamento recante norme per lo svolgimento di detti esami di Stato), è rivolta, prevalentemente, agli aspetti economici e gestionali dell'**azienda** agraria, laddove le cognizioni in materia di catasto appaiono circoscritte ad un livello descrittivo, sì da risultare soltanto un complemento della formazione primaria ed essenziale».

Con sentenza 10 aprile 2014, n. 1738, la Sezione ha ribadito che, anche dopo la novella legislativa del 2008, le competenze professionali degli agrotecnici sono rivolte prevalentemente agli aspetti economici e gestionali dell'**azienda** agraria e, inoltre, che non comprendono interventi di sistemazione forestale,

rimboschimento o difesa del suolo.

In definitiva, all'agrotecnico sono riservate le competenze in materia tecnico- economica aziendale, anche in relazione alla progettazione di opere di trasformazione fondiaria (ad es. fattibilità economica), ma non anche quelle di progettazione vera e propria.

La stessa formulazione della lettera c) accredita questa interpretazione, se si vuol dare senso compiuto a un periodo sconnesso sul piano grammaticale.

*“L’iscrizione all’albo degli Agrotecnici consente: ... c) l’assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui fondiari nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario”.*

È chiaro, infatti, che la frase finale *“opere di trasformazione e miglioramento fondiario”* non è retta dall’incipit generale *“L’iscrizione all’albo degli Agrotecnici consente”*, perché in tal modo non avrebbe alcun senso logico: la proposizione *“L’iscrizione all’albo degli Agrotecnici consente ... le opere di trasformazione e miglioramento fondiario”* non individua l’attività dell’agrotecnico avente ad oggetto le opere in questione.

Dunque, la frase *“opere di trasformazione e miglioramento fondiario”* è retta dall’incipit

particolare *“l’assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali”*.

In conclusione, tale norma vale ad precisare la competenza di assistenza tecnico-economica aziendale, in relazione alla progettazione e direzione di piani aziendali e delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario.

Occorre, tuttavia, considerare la disposizione di cui all’art. 1-bis, comma 16, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, secondo cui *“l’art. 11, comma 1, lettera c) della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall’art. 26, comma 2-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel senso che sono anche di competenza degli iscritti all’albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario sia agrario che forestale”*.

Il testo, infatti, sembrerebbe accreditare un’interpretazione difforme da quella sinora patrocinata, anzi allargando la competenza degli agronomi alla materia della pianificazione forestale.

Proprio tale aspetto, però, deve indurre a riflessione, poiché una norma interpretativa non

può ampliare il significato della disposizione interpretata.

L'intervento del legislatore non può, allora, che essere inteso nel senso di chiarire che le competenze economico-gestionali dell'agrotecnico riguardano la progettazione, ivi compresa la materia forestale.

Infatti, nella formulazione della citata lettera c) manca proprio l'elemento linguistico di collegamento tra *“la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali”* e *“le opere di trasformazione e miglioramento fondiario”*.

In definitiva, se tale disposizione avesse previsto che *“L'iscrizione all'albo degli Agrotecnici consente: ... c) l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui fondiari, nonché delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario”*, allora la norma interpretativa sarebbe stata superflua nel riferirsi alla progettazione qualora non avesse voluto sganciarla dall'assistenza tecnico-economica.

Invece, alla luce della cattiva redazione di codesta lett. c), la norma interpretativa ha puntualizzato che l'assistenza tecnico-economica alle aziende concerne pure l'attività di progettazione, con l'ulteriore specificazione della

materia forestale.

A sostegno di tale lettura militano due argomenti sistematici, complementari.

L'art 2 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 (Ordinamento della professione di dottore agronomo e dottore forestale) assegna ai dottori agronomi e dottori forestali: *“c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale; q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale; r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambiente ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale”*.

È una disposizione cristallina nel definire le competenze di tale categoria con riguardo alla materia della pianificazione territoriale e forestale in particolare. Gli appellati obiettano che non vi è ragione di ritenere tale competenza esclusiva, non essendovi attribuzione di riserva. Tuttavia, è regola di carattere generale che, atteso la forte specializzazione delle professioni, rivelata dalla proliferazione di autonome categorie professionali e dei relativi albi, con le conseguenti protezioni normative, le competenze di ciascun ramo, almeno per i settori che li connotano maggiormente, siano esclusive e non concorrenti.

Poca logica avrebbe distinguere gli agronomi e i forestali dagli agrotecnici se si creasse un settore promiscuo di competenze in una materia come la progettazione e la pianificazione forestale.

Secondo argomento è che all'albo degli agrotecnici possono accedere, diversamente da quanto accade per quello degli agronomi, anche non laureati, che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore (di istituto professionale o tecnico) ad indirizzo agrario. Il che fa venir meno le considerazioni degli appellati in ordine alla sostanziale equivalenza ai fini in discussione del percorso di studio dell'agronomo e dell'agrotecnico, ciò potendo

valer al più solo per gli agrotecnici laureati.

3.2 A questo punto si tratta di stabilire se l'incarico di redazione del piano di gestione e assestamento forestale affidato dall'**Azienda Calabria Verde** al dott. Magnone comprendesse attività non rientranti nelle competenze degli agrotecnici, come sopra definite. Che è poi l'oggetto dell'istruttoria disposta dalla Sezione, con particolare riferimento alle attività di cui all'art. 7, lettere f) ed i) della legge regionale **Calabria** n. 45/2012.

**Calabria Verde** ha depositato una prima relazione, affermando che l'incarico comprende le attività indicate nel predetto art. 7, ritenendo però che esse rientrino nella competenza dell'agronomo proprio in forza dell'art. 1-bis, comma 16, legge 116/2014, e una seconda relazione nella quale descrive il contenuto di dette attività.

La Regione **Calabria** non ha risposto direttamente al quesito, ma ha sottinteso pure una risposta affermativa, ritenendo l'incarico – proprio per questa afferenza ai profili di progettazione forestale – riservato alla competenza degli agronomi e per questo attivando una segnalazione di danno erariale.

In sostanza le parti richieste concordano sul contenuto delle attività commissionate.

In particolare, il piano comprende oltre alla gestione, anche la preliminare attività di sistemazione e di assetto idrogeologico e forestale.

Ciò vale per le analisi pedoclimatiche e vegetazionali (art. 7, comma 2, lettera d) 1.r. n. 45/2012), per la descrizione dei tipi forestali, dei comparti colturali e delle unità colturali (lettera e) e, soprattutto, per le valutazioni e la progettazione delle opere idrogeologiche (lettere f) ed i).

L'inerenza alla pianificazione forestale è confermata dalle Linee guida della Regione **Calabria**, le quali richiamano le Prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF) approvate con D.G.R. n. 450 del 27 giugno 2008, successivamente sostituite dalle PMPF approvate con D.G.R. n. 218 del 20 maggio 2011.

Tali ultime PMPF, in vigore, hanno ad oggetto, non soltanto la gestione ottimale dei boschi, ma prima ancora la tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto paesaggistico e idrogeologico del territorio, oltre che la salvaguardia dello stato di conservazione delle specie e degli Habitat della rete natura 2000 (art. 1, punto 1 PMPF n. 218/2011).

La pianificazione forestale si attua *“attraverso l'elaborazione e l'applicazione dei piani di assestamento o*

*di gestione di proprietà pubbliche e private, singole, associate e collettive” (art. 1, punto 2).*

Secondo il punto 3 del medesimo articolo 1, *“le presenti PMPF costituiscono strumento per la: a) tutela dell’assetto idrogeologico (L. 183/1989; RD 3267/1923; RD 1126/1926); b) salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane (L. 97/1994); c) tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici (L. 394/1991; D.lgs. 42/2004; D.lgs. 152/2006); tutela della biodiversità e degli habitat naturali della rete Natura 2000 (D.P.R. 357/1997; D.P.R. 120/2003; L. 157/1992)”.*

Inoltre, i piani di assestamento o di gestione una volta approvati sono parificati alle PMPF (art. 2, punto 5).

Alla luce di quanto evidenziato sub 3.1, l’incarico in esame ha dunque un oggetto in parte esorbitante dalle competenze dell’agrotecnico.

3.3 L’appello è accolto, anche nei confronti della Regione **Calabria**, la cui richiesta di estromissione dal giudizio non può essere accolta, perché ente che ha adottato gli atti di avvio della procedura impugnata.

L’esito alterno della controversia e l’obiettività criticità delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese del doppio grado di giudizio compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Francesco Bellomo, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Francesco Bellomo**

**IL PRESIDENTE**  
**Franco Frattini**

IL SEGRETARIO

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

VINCENZO DI CERBO - Primo Pres.te f.f. -  
 ROBERTA VIVALDI - Presidente Sezione -  
 ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -  
 ENRICA D'ANTONIO - Consigliere -  
 DOMENICO CHINDEMI - Rel. Consigliere -  
 ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -  
 LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere -  
 LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere -  
 ALBERTO GIUSTI - Consigliere -

Oggetto

RIC. CONTRO  
 DECISIONI DEL  
 CONSIGLIO DI  
 STATO - ECCESSO  
 DI POTERE  
 GIURISDIZIONALE  
 Ud. 27/03/2018 -  
 PU  
 R.G.N. 9541/2017  
 Ca. 10538  
 Rep.

C. u

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 9541-2017 proposto da:

MAGNONE GENNARINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO TOMASSETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FEDERICO TEDESCHINI;

- *ricorrente* -

**contro**

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA CALABRIA, CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO, 63, presso lo studio dell'avvocato SABRINA MORELLI, che li rappresenta e difende;

**- contro ricorrente -**

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.P.DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO TOMASSETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO PROSPERETTI;

**- contro ricorrente adesivo -**

**nonchè contro**

AUDIA PASQUALE, AZIENDA CALABRIA VERDE, REGIONE CALABRIA, COLLEGIO INTERPROVINCIALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI DI CATANZARO, CROTONE, VIBO VALENTIA, COLLEGIO INTERPROVINCIALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI DI COSENZA, COLLEGIO INTERPROVINCIALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI DI REGGIO CALABRIA;

**- intimati -**

avverso la sentenza n. 426/2017 del CONSIGLIO DI STATO, depositata l'1/02/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2018 dal Consigliere DOMENICO CHINDEMI;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale MARCELLO MATERA, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati Domenico Tomassetti, Gianmaria Covino per delega dell'avvocato Federico Tedeschini e Giuseppe Maccarato per delega orale dell'avvocato Sabrina Morelli.

### **Fatto**

Con ricorso proposto innanzi al TAR Calabria, sede di Catanzaro, la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, nonché, il Dott. Pasquale Audia impugnavano la deliberazione n. 76 del 11.05.2015 con cui l'Azienda regionale "Calabria Verde" aveva conferito al Dott. Gennarino Magnone l'incarico professionale di redazione del piano di gestione dell'Azienda speciale di Siano, relativo ad attività di pianificazione forestale.

I ricorrenti deducevano l'illegittimità del conferimento dell'incarico de quo ritenuto esorbitante rispetto alle competenze professionali del Dott. Magnone iscritto all'albo degli agrotecnici anziché a quello dei Dottori agronomi e forestali.

Il giudice di prime cure con sentenza n. 1578/2015 dichiarava il ricorso in parte irricevibile ed in parte inammissibile per manifesta tardività dell'impugnazione rilevando che la stessa avrebbe dovuto avere ad oggetto gli atti presupposti, in particolare l'avviso di avvio della procedura selettiva e l'approvazione della *short list* dei candidati, quali atti concretamente lesivi degli interessi dei ricorrenti. Avverso la predetta decisione interponevano appello dinanzi al Consiglio di Stato, riproponendo le censure già spiegate nel primo grado del giudizio, la Federazione, il Consiglio dell'Ordine ed il Dott. Audia.

Ritenuto tempestivo il ricorso di primo grado per essere stato correttamente rivolto all'impugnazione della determinazione di

conferimento dell'incarico, il Consiglio di Stato annullava la determinazione suddetta rilevando che, alla luce della normativa vigente in materia, l'incarico conferito esulasse dalle competenze professionali del Dott. Magnone.

Il Dott. Magnone ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza predetta ex art. 362, comma 1, cod.proc.civ.

Ha presentato, altresì, controricorso il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, già interveniente ad *opponendum* nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo. Le parti hanno presentato memoria.

#### **Motivi della decisione**

Con ricorso, affidato ad un unico motivo il ricorrente ha impugnato la sentenza n. 426/2017 emessa dal Consiglio di Stato, denunciando *"eccesso di giurisdizione (ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.) anche in relazione all'art. 110 c.p.a., per essere il Consiglio di Stato incorso nell'eccesso di potere giurisdizionale, attuato mediante l'invasione degli spazi riservati al potere legislativo"*.

Secondo la tesi propugnata dal ricorrente il giudice amministrativo di ultima istanza si sarebbe sostituito al legislatore statale nell'individuare le sfere di competenza professionale riservate alla categoria dei Dottori agronomi e forestali e avrebbe, altresì, erroneamente definito, travalicando i confini dell'attività interpretativa, le competenze di spettanza della figura professionale dell'agrotecnico sulla base della normativa di riferimento, in particolare dell'art. 11 della Legge n. 251/1986, istitutiva dell'albo professionale degli agrotecnici, nonché, della relativa Legge d'interpretazione autentica n. 116/2014 (di conversione del D.L. n. 91/2014).

Ha aderito alle suddette censure il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, che ha denunciato lo



sconfinamento da parte del Consiglio di Stato, con attività di produzione normativa, negli spazi riservati al potere legislativo.

Le doglianze non sono condivisibili.

Secondo costante orientamento di questa Corte, difatti, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore, denunciabile ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 8, e dell'art. 362 c.p.c., è configurabile solo qualora il Consiglio di Stato abbia applicato, non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete.

L'ipotesi non ricorre quando il giudice amministrativo si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la *voluntas legis* applicabile nel caso concreto, anche se questa non sia stata desunta dal tenore letterale delle singole disposizioni, ma dalla *ratio* che il loro coordinamento sistematico disvela (così Cass., Sez. U., 20 aprile 2017, 9967; cfr. Cass., Sez. U., 1 febbraio 2016, n. 1840; Cass., Sez. U., 21 marzo 2017, n. 7157; Cass., Sez. U., 27 marzo 2017, n. 7758; Cass., Sez. U., 10 aprile 2017, n. 9147).

Fatti salvi i casi del radicale stravolgimento delle disposizioni o dell'applicazione di una norma creata *ad hoc*, il sindacato delle Sezioni Unite non può estendersi, difatti, *"al modo in cui la giurisdizione del giudice amministrativo è stata esercitata e non include una verifica delle scelte ermeneutiche del Consiglio di Stato suscettibili di comportare errores in iudicando"* (in tali termini Cass., Sez. U., n. 9967/2017 cit.; cfr anche Cass., Sez. U., 17 gennaio 2017, n. 953; Cass., Sez. U., 30 marzo 2017, n. 8282).

La decisione impugnata costituisce l'estrinsecazione della potestà giurisdizionale propria del giudice amministrativo, mantenendosi all'interno dei relativi limiti, nella specie il Consiglio di Stato si è limitato a interpretare letteralmente e sistematicamente le



disposizioni vigenti in materia, tra cui in particolare l'art. 11 della Legge n. 251/1986, istitutiva dell'albo professionale degli agrotecnici, alla luce dell'art. 1 bis, comma 16 del D.L. n. 91/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 116/2014, nonché, l'art. 2 della Legge n. 3/1976 relativa all'ordinamento della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

Il principio secondo cui all'agrotecnico sono riservate le competenze in materia tecnico-economica aziendale, anche in relazione alla progettazione di opere di trasformazione fondiaria, ma non anche quelle di progettazione vera e propria è stato formulato dal giudice amministrativo sulla base di un'interpretazione letterale e logico-sistematica delle disposizioni di riferimento che non travalica la potestà giurisdizionale di sua spettanza.

E' precluso a questa Corte sindacare l'esattezza o meno dell'interpretazione seguita dal Consiglio, potendo al più un'eventuale violazione integrare un *error in iudicando* non denunciabile nella presente sede.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore delle controricorrenti, seguono la soccombenza.

Stante la posizione sostanzialmente adesiva del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente principale e il controricorrente adesivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 si deve dar atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art. 13 cit.

